



Direzione Ufficio I
Centrale Normativa e AA.GG.
Prestazioni
Previdenziali

Roma, 05/05/1999

Prot. 837/M

Ai Dirigenti Generali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici Centrali
e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 5

OGGETTO : Applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge 23/11/1998, n. 407 recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La legge 23/11/1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, all'art. 2, comma 5, stabilisce che il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF ed inoltre che su tale trattamento viene corrisposta l'indennità integrativa speciale anche se il titolare percepisce la stessa indennità ad altro titolo.

Poiché risulta che talune Sedi periferiche hanno ricevuto dalle competenti Amministrazioni Centrali comunicazioni ricognitive degli aventi diritto ai benefici suindicati, nonché sollecitazioni da parte dei diretti interessati, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge, si forniscono qui di seguito le prime istruzioni operative per l'applicazione della disposizione legislativa sopra citata.

Si precisa in via preliminare che la norma si riferisce ai trattamenti speciali liquidati ai superstiti del personale delle Forze di Polizia di cui all'art. 1 della legge 27/10/1973, n. 629, recepito nell'art. 93, sesto comma, del T.U. approvato con DPR 29/12/1973, n. 1092 e del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena di cui all'art. 12 della legge 27/5/1977, n. 284, nonché ai superstiti dei magistrati ordinari di cui all'art. 1 della legge 1/8/1978, n.437.

Pertanto, sulla base delle comunicazioni ricognitive riguardanti le suddette categorie di soggetti, le Sedi provinciali provvederanno ad attribuire i benefici spettanti, tenendo presente quanto segue:

- 1) l'indennità integrativa speciale va corrisposta dalla data di decorrenza dei rispettivi trattamenti, anche se i titolari percepiscono la medesima indennità ad altro titolo. Sulle somme arretrate liquidate non competono né rivalutazione monetaria, né interessi legali;
- 2) l'esonero da imposizione fiscale, ancorché spettante dall'11/12/1998, data di entrata in vigore della legge n. 407/98, può essere applicato d'ufficio dalle Sedi provinciali soltanto dall'anno in corso alla data della disposta detassazione della partita di spesa; vale a dire, in sede di prima attuazione della norma, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Va infatti tenuto presente che, in conformità al parere a suo tempo reso dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 8/46 del 17/1/1978, le Sedi medesime, nella loro qualità di sostituti d'imposta, non sono autorizzate ad effettuare il rimborso delle ritenute d'acconto IRPEF afferenti ad emolumenti che abbiano già formato oggetto di conguaglio fiscale.

Per la detassazione dei trattamenti pensionistici in questione, le Sedi provinciali dovranno attenersi alle istruzioni contenute nel manuale operativo relativo alle procedure on-line su personal computer diramate dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

In base alle anzidette istruzioni operative, la soppressione della ritenuta d'acconto verrà eseguita automaticamente dalla rata sulla quale è stata disposta la variazione. La restituzione delle trattenute operate sulle rate mensili antecedenti, ma comunque nel periodo d'imposta in corso, dovrà, essere effettuata direttamente dagli Uffici, mediante il pagamento di un "arretrato", il cui importo andrà previamente rilevato dalla Banca Dati mediante l'apposito enquiry "Ricerca per il CUD", apportando altresì le dovute modifiche ai dati concernenti la certificazione unica dei redditi.

Le sedi periferiche dovranno inoltre comunicare tempestivamente le partite di pensione della specie (generalità, numero d'iscrizione e codice fiscale) esentate dall'IRPEF a questa Direzione Centrale, che ne curerà la segnalazione al Casellario Centrale dei Pensionati per la rettifica dei dati ivi registrati, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Si fa riserva di integrare, ove necessario, le presenti istruzioni dopo la emanazione del regolamento previsto dalla ripetuta legge n. 407/98.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dr. Luigi MARCHIONE